

**MODIFICA E RINNOVO DELLA CONVENZIONE ISTITUTIVA DEL CENTRO
INTERUNIVERSITARIO DI STORIA TERRITORIALE "GOFFREDO CASALIS" -**

C.I.S.T.

L'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro",
rappresentata dal Rettore pro-tempore, Prof. Cesare Emanuel, debitamente
autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico
del 29.02.2016 e del Consiglio di Amministrazione del 11.03.2016;

e

L'Università degli Studi di Torino, rappresentata dal Rettore pro-tempore,
Prof. Gianmaria Ajani, debitamente autorizzato a firmare il presente atto
con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22.03.2016;

e

L'Università degli Studi di Genova, rappresentata dal Rettore pro-tempore,
Prof. Paolo Comanducci, debitamente autorizzato a firmare il presente atto
con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25.11.2015;

nel seguito congiuntamente definite "parti";

premesse che

- le parti come sopra identificate hanno sottoscritto in data 04.07.2008 la
convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Storia Territoriale
"Goffredo Casalis" - C.I.S.T.;
- le parti, valutata positivamente l'attività sin qui svolta dal Centro,
ritengono di proseguire nella collaborazione rinnovandone la convenzione
istitutiva;

convengono e stipulano quanto segue

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

La presente convenzione ha durata di quattro anni, rinnovabile previo accordo scritto tra le parti, dopo opportuna verifica della positività della collaborazione, di quattro anni in quattro anni, ove non intervenga esplicita richiesta di non rinnovo da uno degli Atenei sei mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata indirizzata al Direttore del Centro o tramite posta elettronica certificata (PEC).

Art. 1 - Rinnovo del Centro

Tra le Università rappresentate dei Rettori che intervengono alla presente Convenzione, si rinnova il Centro Interuniversitario di Storia Territoriale "Goffredo Casalis" - C.I.S.T., nel seguito anche "Centro", al fine di sviluppare iniziative comuni per la promozione della cultura scientifica.

All'atto del rinnovo afferiscono al Centro i sotto indicati Dipartimenti delle Università convenzionate:

- per l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro":
Dipartimento di Studi Umanistici;
- per l'Università degli Studi di Torino: Dipartimento di Studi Storici;
- per l'Università degli Studi di Genova: Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia (DAFIST).

L'adesione di altri Dipartimenti delle Università convenzionate potrà avvenire previa richiesta al Comitato Direttivo del Centro.

Art. 2- Finalità del Centro

Il Centro ha un'entità organizzativa, finalizzata allo svolgimento congiunto delle attività successivamente indicate, che non ha soggettività giuridica ed il cui funzionamento è normato dagli articoli che seguono:

- promuovere le ricerche attinenti la conoscenza della storia del territorio

piemontese;

- sviluppare le metodologie e le riflessioni atte ad approfondire lo studio della storia territoriale;
- completare la compilazione delle schede dello Schedario storico-territoriale dei comuni piemontesi, curandone la pubblicazione;
- costituire una banca dati che contenga i materiali delle schede stesse, sviluppandone e aggiornandone i contenuti;
- promuovere nelle sedi opportune la didattica necessaria per la formazione di personale incaricato di redigere e aggiornare le schede;

Tali fini sono perseguiti:

- promuovendo e curando la pubblicazione periodica delle schede attraverso un bollettino;
- promuovendo e organizzando la pubblicazione delle schede su web, anche in collaborazione con la Regione Piemonte;
- organizzando e aggiornando un sito web per la comunicazione delle finalità e dei risultati della ricerca.

Il Centro perseguirà le proprie finalità in modo non concorrenziale alle finalità istituzionali proprie dei Dipartimenti delle Università aderenti.

Art. 3 - Sede e Gestione Amministrativo-Contabile

Il Centro ha sede, ai soli fini organizzativi ed amministrativi presso l'Università del Piemonte Orientale - Dipartimento di Studi Umanistici.

La sede amministrativa può essere modificata previo accordo formale tra tutte le Università convenzionate alla scadenza della Convenzione Istitutiva, nel caso in cui vi sia l'impossibilità del Dipartimento sede di supportare la gestione amministrativa e contabile del Centro.

Le parti, previa apposita delibera dei rispettivi organi competenti, possono mettere a disposizione per le attività del Centro, per il perseguimento delle finalità di cui all'Art. 2 e per periodi di tempo determinati, attrezzature e locali appositamente individuati.

Le parti, compatibilmente con le proprie risorse e normative interne e secondo la propria programmazione pluriennale, mettono a disposizione del Centro per il suo funzionamento, per periodi di tempo determinati, personale del loro organico.

Art. 4 - Composizione del Centro

Al Centro possono aderire altre Università previa deliberazione del Comitato Direttivo adottata a maggioranza dei suoi componenti.

L'adesione di altri Atenei viene formalizzata mediante la stipula di apposito atto aggiuntivo alla presente Convenzione, nel quale vengano indicati i Dipartimenti partecipanti.

In relazione alle attività indicate nell'Art. 2 possono collaborare con il Centro altri Centri, Istituti ed Enti pubblici e privati, a livello nazionale e internazionale, che ne facciano richiesta.

Possono anche aderire docenti, ricercatori, ricercatrici, personale tecnico-amministrativo, operanti negli Atenei convenzionati, che ne facciano richiesta e che intendano collaborare con il Centro.

Possono inoltre aderire studiose e studiosi, esperte ed esperti, anche esterne/i alle Università che ne facciano richiesta e che intendano collaborare con il Centro in relazione alle attività indicate nell'Art. 2.

Le adesioni individuali e le collaborazioni sopra citate sono vagliate e accettate a maggioranza dal Comitato Direttivo.

Art. 5 - Beni inventariabili

Il materiale inventariabile concesso in uso al Centro da un Dipartimento afferente rimane inventariato presso la struttura di provenienza ove è riportata l'ubicazione che detto materiale ricopre nel Centro, nonché il riferimento al responsabile scientifico del bene.

Il materiale inventariabile acquistato dal Centro dopo la sua costituzione è iscritto nel registro di inventario del Dipartimento di afferenza del responsabile scientifico del bene.

Il Centro potrà ricevere in comodato d'uso gratuito dei beni da parte di soggetti terzi nel rispetto delle normative vigenti.

Il Centro dovrà redigere un proprio elenco riepilogativo annuale dei beni acquistati e/o concessi in uso dai Dipartimenti o da terzi al fine di avere una situazione aggiornata dei beni di cui dispone.

In caso di scioglimento del Centro, il Comitato Direttivo propone agli organi competenti degli Atenei partecipanti la futura destinazione delle attrezzature e dei beni.

Art. 6 - Finanziamento del Centro

Il Centro opera mediante finanziamenti che possono provenire:

- dai contributi eventualmente assegnati dai Dipartimenti e dalle strutture universitarie aderenti al Centro, la cui misura è stabilita dai singoli Dipartimenti, strutture Dipartimentali, strutture Dipartimentali e altre Strutture dei citati Atenei, e di altri Centri, Istituti ed Enti pubblici e privati;
- da fondi provenienti da Enti pubblici o privati con destinazione vincolata

alle attività del Centro;

- eventuali donazioni e liberalità.

Le Istituzioni Universitarie che sottoscrivono la presente convenzione o che aderiranno successivamente si impegnano a contribuire in termini di apporti scientifici alle attività del Centro attraverso il sostegno di specifici progetti. Eventuali contributi finanziari dovranno essere deliberati dai competenti organi delle Istituzioni Universitarie.

Il Centro può partecipare a progetti di ricerca nazionali ed europei solo per il tramite delle Università convenzionate in relazione all'effettivo apporto che le Università stesse renderanno disponibili per i progetti.

I risultati delle attività di ricerca svolte dal Centro dovranno essere attribuiti ai Dipartimenti interessati afferenti alle Università convenzionate in relazione all'effettivo apporto dei Dipartimenti interessati.

La gestione dei finanziamenti è affidata al Dipartimento dell'Ateneo sede amministrativa. Tutti gli oneri relativi all'organizzazione del Centro graveranno sulle risorse del Centro stesso.

Art. 7 - Organizzazione del Centro

Sono organi del Centro:

- il Comitato Direttivo;

- il Direttore.

Art. 8 - Il Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è l'organo di programmazione e indirizzo delle attività del Centro ed è costituito da due rappresentanti di ciascuno dei Dipartimenti afferenti al Centro, su designazione dei rispettivi Consigli e nominati dai Rettori degli Atenei convenzionati

Il Comitato Direttivo dura in carica quattro anni, il suo mandato coincide con quello del Direttore e i suoi componenti sono rinnovabili per non più di due mandati consecutivi.

Il Comitato Direttivo:

- elegge al proprio interno il Direttore e ne dà comunicazione agli Atenei convenzionati;
- promuove l'attività del Centro, stabilendo i criteri di impiego dei fondi assegnati o comunque conferiti;
- discute le linee di indirizzo della ricerca e delle varie attività del Centro
- discute e coordina i programmi di lavoro;
- approva la relazione annuale scientifica e amministrativa predisposta dal Direttore del Centro da trasmettere agli Atenei convenzionati;
- approva il piano annuale di spesa e il rendiconto consuntivo predisposti dal Direttore del Centro;
- propone le eventuali modifiche alla Convenzione Istitutiva che saranno sottoposte all'approvazione degli Organi di Governo degli Atenei convenzionati;
- propone lo scioglimento del Centro e lo comunica agli Atenei convenzionati per le delibere conseguenti dei relativi Organi di Governo;
- vaglia e approva le richieste di adesione individuali;
- approva le richieste di adesione avanzate da altre Università e da altri Dipartimenti delle Università già aderenti e prende atto degli eventuali recessi;
- prende atto dell'eventuale trasferimento della sede amministrativo-contabile del Centro;

- propone il rinnovo del Centro per i 4 anni successivi, da sottoporre all'approvazione degli Organi di Governo degli Atenei convenzionati;
- delibera su quanto non è espressamente previsto dalla presente Convenzione ed esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Direttore o, in caso di impedimento o assenza, dal Vice Direttore.

Le riunioni del Comitato Direttivo possono svolgersi anche per via telematica.

Esso si riunisce in via ordinaria, per iniziativa del Direttore, almeno due volte all'anno e, in via straordinaria, quando il Direttore lo ritenga opportuno oppure su richiesta di almeno tre componenti del Comitato.

La convocazione deve essere fatta per iscritto, con l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salvo in caso di urgenza.

I verbali delle riunioni del Comitato Direttivo sono redatti dal più giovane in ruolo dei docenti componenti il Comitato medesimo in qualità di Segretario verbalizzante.

Le adunanze sono valide se partecipa almeno la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore.

Art. 9 – Il Direttore

Il Direttore è eletto al proprio interno dal Comitato Direttivo tra le/i docenti di ruolo e i ricercatori e ricercatrici confermati/e delle Università aderenti, che abbiano optato per il regime a tempo pieno o abbiano presentato una

preventiva dichiarazione da far valere in caso di nomina.

Il Direttore è nominato dal Rettore dell'Università ove ha sede amministrativa il Centro e dura in carica quattro anni.

Il Direttore rappresenta il Centro e svolge le seguenti funzioni:

- nomina il Vice Direttore tra le/i componenti del Comitato Direttivo;
- coordina e sovrintende alle attività del Centro;
- convoca e presiede il Comitato Direttivo e cura l'esecuzione delle relative delibere;
- vigila sull'osservanza della presente Convenzione;
- cura la realizzazione dei programmi stabiliti dal Comitato Direttivo;
- predispone il piano annuale di spesa e il rendiconto consuntivo sottoponendoli all'approvazione del Comitato Direttivo;
- predispone la relazione annuale scientifica e amministrativa da sottoporre all'approvazione del Comitato Direttivo;
- trasferisce al Direttore del Dipartimento presso cui il Centro ha sede amministrativa tutti gli atti di competenza del Centro;
- svolge tutte le attività attribuitegli dalla normativa vigente.

Il Vice Direttore collabora con il Direttore nell'espletamento dei suoi compiti e lo sostituisce nei casi di assenza o di temporaneo impedimento.

Art. 10 - Collaborazioni con altri Enti

Il Centro può svolgere programmi di didattica, ricerca, formazione in collaborazione con altri Dipartimenti e Centri italiani e stranieri.

Il Direttore del Centro può sottoscrivere solo atti riguardanti le attività normate dalla presente Convenzione e che non comportino oneri economici; ogni altro genere di atto dovrà essere approvato dagli organi

competenti del Dipartimento sede amministrativa del Centro previa delibera del Comitato Direttivo.

Art. 11 - Modifiche alla Convenzione

Modifiche alla presente Convenzione possono essere apportate su proposta del Comitato Direttivo e con la conseguente approvazione degli Organi Accademici degli Atenei contraenti, che le approvano secondo i rispettivi Statuti, nel rispetto della normativa inerente i Centri Interuniversitari.

Art. 12 - Tutela della Salute e Sicurezza sul Luogo del Lavoro

Il Direttore del Centro ha l'obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dai conseguenti Regolamenti applicativi tramite un'attività di coordinamento di tutti i soggetti aderenti al medesimo Centro. Le Università aderenti al Centro sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Art. 13 - Valutazione

L'attività del Centro è sottoposta ogni quattro anni a valutazione da parte degli Organi di Governo degli Atenei convenzionati sulla base di una relazione predisposta dal Direttore del Centro sulle attività svolte nell'ultimo quadriennio.

Art. 14 - Obblighi di riservatezza

Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al Centro a seguito e in relazione alle attività oggetto del medesimo.

Art. 15 - Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente Convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che non sia possibile ricomporre in via amichevole, saranno devolute al foro di competenza.

Art. 16 - Spese e entrata in vigore

La presente Convenzione è soggetta ad imposta di bollo ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, ed è assoggettata a registrazione in caso d'uso ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'Ateneo sede amministrativa del Centro (autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Vercelli n. 2/2003 del 12.06.2003 e successive integrazioni del 20 marzo 2014 e del 12 maggio 2015) sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente.

La Convenzione, sottoscritta mediante firma digitale e conservata agli atti degli Atenei stipulanti, entra in vigore a partire dalla data del suo invio in conservazione sostitutiva.

Gli Atenei firmatari della presente Convenzione considerano risolta per mutuo consenso la Convenzione fra gli stessi stipulata in data 04.07.2008, la quale aveva durata di sei anni prorogabile automaticamente di tre anni in tre anni.

IN VIGORE DAL 7.4.2016, DATA DELL'INVIO IN CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA
PRESSO L'UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE